


Sabato, 22 giugno 2019

## Banche, obbligo di consegna degli estratti conto

Di VALENTINO VECCHI



Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 31.01.2019, si è espresso sull'obbligo di conservazione da parte della banca – e di consegna al cliente – della documentazione afferente al rapporto bancario.

Il Giudice ha preliminarmente chiarito che mentre i commi 1 e 2 dell'art.119 TUB si riferiscono alla documentazione sintetica (estratti conto, estratti del finanziamento, rendiconti, documenti di sintesi), il comma 4 si riferisce a singole e specifiche operazioni.

Chiarito quanto innanzi, il Giudice ha precisato che l'obbligo di conservazione e consegna della documentazione sintetica non è sottoposto al vincolo decennale previsto dal quarto comma dell'art.119 TUB unicamente con riferimento alla consegna di documentazione afferente a singole operazioni. Posto, difatti, che la banca ha l'obbligo di comunicare al cliente periodicamente l'andamento del rapporto e, comunque, anche alla fine dello stesso, "ritenere che la banca possa essere tenuta alla conservazione dei documenti contabili solo per l'ultimo decennio equivarrebbe a privare il cliente del diritto all'informazione e, conseguentemente, significherebbe far venir meno l'obbligo di trasparenza della banca".

In sintesi, mentre il primo comma dell'art. 119 riconosce al cliente il diritto di ricevere in forma scritta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento dell'intero rapporto, il quarto comma della citata disposizione prevede il diverso diritto del cliente di ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni degli ultimi dieci anni.

Secondo il Magistrato, "la diversità, strutturale e funzionale, delle due categorie di documenti rende non corretta l'impostazione di coloro che estendono la disciplina dell'una all'altra. La limitazione ai dieci anni anteriori, così come l'obbligo di pagamento delle spese di copia, costituiscono delle previsioni specificamente dettate solo per i documenti relativi alle singole

operazioni, limitazioni che non devono essere estese impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119, soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso. Né appare corretto applicare analogicamente la disciplina del IV comma anche al I comma in quanto, trattandosi di norma eccezionale e limitativa del diritto alla trasparenza, non dovrebbe essere applicata estensivamente ai danni del cliente”.

Inoltre, il cliente ha diritto di ricevere la copia del contratto sia al momento della sottoscrizione sia successivamente nel corso dell'esecuzione del rapporto. Come precisato dal Magistrato, “il diritto a ricevere copia del contratto stipulato non incontra, a parere della più accorta giurisprudenza, il limite temporale decennale. Invero, come ritenuto dalla Corte di Appello di Milano (sentenza del 22/05/2012) “il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell'articolo 2220 c.c., deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art.117 commi 1 e 3 T.U.B., costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario”.

Il contratto costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti. Pertanto, “stante l'onere di forma scritta del contratto ad substantiam, non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione (cfr. Tribunale di Teramo sent. 433/2017 del 27/4/2017)”.

Il Magistrato si è soffermato anche sulla modalità di esercizio del diritto riservato al cliente dall'art.119 TUB, chiarendo che la giurisprudenza ha da tempo precisato che l'art. 119 T.U.B. “non deve essere inteso in senso letterale e, pertanto, il cliente, né deve indicare singole operazioni (altrimenti gli verrebbe imposto un onere “diabolico” di individuarle con precisione ), né è tenuto a rendere note le ragioni per le quali abbia richiesto il rilascio della documentazione”. La banca, in qualità di soggetto preposto alla gestione del rapporto, “è quindi obbligata a fornire la documentazione richiesta dal cliente anche in assenza della specifica individuazione del rapporto, essendo sufficiente che l'interessato fornisca gli elementi minimi tali da consentire l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio: i dati relativi al soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta, il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (sul punto cfr. ex plurimis Corte di Cassazione Civ. n. 11004/2006)”.

---

**VALENTINO VECCHI**

*dottore commercialista*

*esperto in contenzioso bancario*

*consulente tecnico del Tribunale*

[studio@valentinovecchi.it](mailto:studio@valentinovecchi.it)

[www.valentinovecchi.it](http://www.valentinovecchi.it)